



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 131
del 03/08/2021

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N° 311/2004 - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE SIRAGUSA PAOLO PRESSO IL COMUNE DI CERIANA (IM) - AUTORIZZAZIONE

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 12:45 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Dott. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ERNESTA PIZZOLLA - Assessore	No
FEDELE CAVA - Assessore	No
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ceriana, con nota acquisita al protocollo generale il 28/07/2021 al n° 19856, in vista della costituzione dell'Ufficio Centrale di Bacino tra i Comuni di Badalucco, Montalto-Carpasio, Molini di Triora, Triora, Ceriana, Bajardo, ha chiesto di potersi avvalere del rag. Paolo Siragusa, in forza presso il Comune di Taggia, quale rappresentante dei Comuni delle valli Argentina e Armea;

DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, si rende necessaria una convenzione nel caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 (utilizzo di un lavoratore in percentuale tra più enti per un numero di ore che, complessivamente, non può essere superiore al tempo di lavoro d'obbligo: cosiddetto "scavalco condiviso");

VISTO che la richiesta del Comune di Ceriana è invece riconducibile alle previsioni dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali (cosiddetto "scavalco d'eccedenza") applicabile ai comuni di minori dimensioni, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati (*"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*);

DATO ATTO in particolare che:

- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- per ragioni di coerenza sistematica, ad integrazione è applicabile la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

PRESO ATTO che – come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato – la norma di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n° 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

INTERPELLATO in merito il rag. Paolo Siragusa, categoria C, istruttore amministrativo in forza al Servizio Patrimonio, che si è dichiarato disponibile a ricoprire l'incarico di cui sopra e, nel contempo, ha dichiarato l'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali;

RISCONTRATO a tale proposito il nulla osta espresso dal Responsabile del rispettivo Servizio, dott. Marco Peluso;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 14/05/2020 con la quale sono stati determinati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi presso altre pubbliche amministrazioni;

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l'Ente;

CONSIDERATO di poter pertanto autorizzare il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico sopra descritto presso il Comune richiedente, nel limite di n° 10 ore settimanali per il periodo dal 09/08/2021 al 08/02/2022;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico/ Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1. **DI ESPRIMERE** parere favorevole e di aderire alla richiesta del Comune di Ceriana per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, di incarico inerente la costituzione dell'Ufficio Centrale di Bacino tra i Comuni di Badalucco, Montalto-Carpasio, Molini di Triora, Triora, Ceriana, Bajardo per il periodo dal 09/08/2021 al 08/02/2022;
2. **DI AUTORIZZARE** il rag. Paolo Siragusa, categoria C, istruttore amministrativo in forza al dipendente Servizio Patrimonio, allo svolgimento del suddetto incarico per un numero complessivo di ore settimanali pari a 10;
3. **DI STABILIRE** che:
 - l'incarico sia subordinato alla compatibilità col servizio svolto dal Dipendente presso il Comune di Taggia e previo accordo sugli orari di servizio da osservare;
 - che, qualora lo svolgimento dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata;
 - la presente convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato;
 - la titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Taggia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettativa, etc.);
 - per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposta ai dipendenti autorizzati la retribuzione spettante prevista per la posizione economica di appartenenza; il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per recarsi presso il Comune di Ceriana, saranno posti in carico allo stesso Comune di Ceriana, che provvederà direttamente alla liquidazione al dipendenti interessato;
 - detto trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Ceriana, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune;
4. **DI RIBADIRE** che, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'attività lavorativa oltre l'orario settimanale d'obbligo avverrà alle seguenti condizioni:
 - nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
 - la prestazione lavorativa resa a favore del Comune di Ceriana dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Ceriana di fruire delle prestazioni lavorative dei dipendenti quando gli stessi godano delle ferie concesse dal Comune di Taggia;
5. **DI DISPORRE** affinché l'ufficio Personale provveda agli adempimenti relativi alla comunicazione dell'incarico al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla pubblicazione dello stesso sul sito

istituzionale del Comune di Taggia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;

6. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di procedere al più presto con l'inizio del servizio presso il Comune istante.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Dott. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente